



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 31/10/2012 .

Oggetto: Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2012 -

Seduta di prosecuzione

L'anno duemiladodici addì trentauno del mese di ottobre nella solita sala delle adunanze, in seguito a regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti

Consiglieri:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1) Cumia Salvatore | 11) Puzzo Salvatore (1955) |
| 2) Zuccalà Calogero | 12) Ferrigno Angelo |
| 3) Ferrigno Fabrizio | 13) Puzzo Salvatore (1958) |
| 4) Lo Monaco Giuseppe | 14) Bevilacqua Salvatore |
| 5) La Pusata Michèle | 15) Faraci Alessandro |
| 6) Di Dio Giovanni | 16) Patti Giovanni |
| 7) Cumia Liborio | 17) Siciliano Angelo |
| 8) Vetriolo Giuseppe | 18) Nicolosi Salvatore |
| 9) Spataro Salvatore | 19) Salvaggio Alessandro |
| 10) Ferrigno Giuseppe | 20) Paternò Angelo |

Presenti n.: 20

Scrutatori: Cumia Liborio

Assenti n.: 0

Di Dio Giovanni

Ora:

Siciliano Angelo

Presiede il Signor Calogero Zuccalà .

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Carolina Ferro .

Dato atto che il numero dei presenti è legale, a termine dell'art. 21 della L.R. 01.09.1993 n. 26,

il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Presidente

invita il C. C. alla trattazione del punto n. 6 iscritto all'o.d.g. dell'odierna seduta, avente ad oggetto: "Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2012".

Dà lettura della proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del I Settore, D.ssa Crescimanna, corredata dei relativi pareri.

Aperta la discussione, si registrano i seguenti interventi:

Il Consigliere Ferrigno F., il quale evidenzia che nella seduta del 12/10/2012, con verbale n. 12, la 2^a Commissione Consiliare ha fissato le seguenti aliquote:

- abitazione principale e relative pertinenze: 2 per mille;
- immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale, relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale: 4,6 per mille;
- abitazione concessa dal possessore in comodato d'uso gratuito ai parenti e affini di 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale: 4,6 per mille.

Il Consigliere Lo Monaco, il quale chiede se siano stati espressi i pareri da parte del Ragioniere e del Segretario Generale sulla proposta avanzata dalla 2^a Commissione.

Il Presidente procede alla lettura del verbale n. 12 della 2^a Commissione.

Il Consigliere Cumia S. chiede al Presidente di dare lettura della proposta avanzata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Il Presidente avvia la lettura della Deliberazione n. 108 del 20/09/2012 con la quale la G. C. propone al C. C. di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria nella misura del 7,60 per mille, quale aliquota di base e del 4 per mille con € 200,00 di detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze.

Il Consigliere Cumia S., interrompendo il Presidente, evidenzia che l'A.C. ha aumentato le aliquote a discapito della popolazione che vive situazioni drammatiche, utilizzando strategie e tatticismi.

Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, afferma di non potere accettare la proposta avanzata dalla II Commissione Consiliare per le motivazioni elencate nella deliberazione di G. C. testé richiamata, avendo ereditato una situazione drammatica dall'A. C. precedente. Oggi, da buon padre di famiglia, vuole correre ai ripari e per questo non si è nelle condizioni di poter diminuire le aliquote.

Il Consigliere Vetriolo ritorna sulla necessità di fissare le aliquote, così come proposte dalla G. C.. Rinfaccia al Consigliere Cumia S. che proprio la precedente A. C., della quale faceva parte, aveva aumentato le tasse. Mette in risalto che la proposta della 2^a Commissione Consiliare è fuorviante e demagogica e non approvare la proposta dell'A. C. significa squilibrare il Bilancio Comunale. Conclude il suo intervento, dichiarando di non condividere la proposta della Commissione anche perché priva dei dovuti pareri.

Il Presidente termina la lettura della Deliberazione della G.C., indi, si allontana ed assume la Presidenza il Consigliere Nicolosi.

Presenti: 19 consiglieri – Assente (Zuccalà).

Il Consigliere Cumia S., rispondendo al consigliere Vetriolo, afferma che proprio lui, l'anno precedente, non approvando l'immediata esecutività del Bilancio, aveva ritardato l'erogazione dei molti servizi che la precedente A.C. aveva programmato a favore dei cittadini.

Rientra in aula il Presidente – Presenti: 20 consiglieri.

Il Consigliere La Pusata invita i Consiglieri ad attenersi all'argomento in trattazione. Ricorda al Consiglio Comunale che il Ragioniere Capo, nello scorso mese di agosto, in occasione dell'approvazione del Conto di bilancio 2011, assicurava l'ottima salute delle casse comunali mentre, oggi, si mette in risalto la grave difficoltà economica in cui versa l'Ente. Invita i colleghi, al fine di dare un positivo messaggio alla cittadinanza, a tagliare le spese della politica. Dichiarava di essere a favore della proposta avanzata dalla 2^a Commissione Consiliare.

Il Consigliere Lo Monaco riferisce che, in condizioni normali, nessuno sarebbe contrario ad abbassare le tasse, purtroppo, oggi, si è in una situazione di necessità. Il "dolcetto" di oggi sarebbe lo "scherzetto" di domani perché un eventuale dissesto comporterebbe l'aumento, al massimo, di tutte le tariffe. Dobbiamo fare gli interessi del Comune, nell'interesse dei cittadini e non si ricorre ad

alcun tatticismo, quando si richiedono i pareri sulle modifiche apportate al Regolamento.

Sostiene che l' A. C. non aumenta alcunché, mantenendo le aliquote come dettate dalla Legge, per evitare il dissesto. Indi, chiede al Segretario Generale se, per l'approvazione dell'argomento in trattazione occorra la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il Consigliere Di Dio si rammarica dei toni accesi dell'odierna seduta, mentre l'argomento richiederebbe toni pacati, al fine di trovare una soluzione costruttiva e condivisa da tutti.

Afferma di avere approvato, quale componente della 2^a Commissione, l'aliquota diminuita del 2 per mille, non volendo essere con ciò tacciato di populismo; ma, alla luce di quanto emerso e tenuto conto del paventato dissesto finanziario dell'Ente, si vede costretto ad approvare una aliquota nell'interesse dell'Ente.

Il Consigliere Bevilacqua dichiara di essere contrario alla proposta avanzata dalla 2^a Commissione Consiliare, perché abbassa drasticamente le aliquote. Propone una breve pausa di sospensione, al fine di trovare una soluzione condivisa.

Il Consigliere Ferrigno F. afferma che il dissesto va evitato, principalmente, con il taglio delle feste dell'estate barrese e dichiara che l'eventuale dissesto non potrebbe essere addebitato all'opposizione all'attuale A.C.. Chiede al Segretario Generale se, per l'approvazione dell'argomento in trattazione, occorra una maggioranza qualificata, come per i regolamenti.

Il Segretario Generale è del parere che l'approvazione delle aliquote doveva essere contestuale al Regolamento testé approvato.

La D. ssa Crescimanna, opportunamente interrogata, chiarisce che al Ministero dovranno essere trasmesse due deliberazioni distinte, una relativa al Regolamento e l'altra alle aliquote.

Il Segretario Generale dichiara che, essendo stato approvato il Regolamento con la Deliberazione precedente, l'argomento in trattazione, relativo all'approvazione delle aliquote non necessita, per l'approvazione, la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il Consigliere La Pusata ritiene che non occorra la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il Consigliere Vetriolo propone di porre ai voti le aliquote fissate dalla 2^a Commissione Consiliare con verbale n. 12 del 12/10/2012.

Il Consigliere Puzzo cl. 58 ribadisce il concetto espresso dal Ragioniere Capo quando assicurava l'ottima salute delle casse comunali e dichiara di essere favorevole all'approvazione della proposta avanzata dalla 2^a Commissione.

Il Consigliere La Pusata, considerato che la discussione si protrae da lungo tempo, unitamente ai consiglieri Puzzo cl. 58 e Ferrigno F., ne chiede la chiusura, ai sensi dell'art. 40 del vigente Regolamento per le adunanze ed il funzionamento del C. C.

La proposta, messa ai voti per alzata e seduta, viene approvata con n. 11 voti favorevoli (Cumia S., Zuccalà, Ferrigno F., La Pusata, Di Dio, Ferrigno G., Puzzo cl. 58, Bevilacqua, Faraci, Siciliano e Nicolosi) e 9 contrari.

Indi, il Consigliere La Pusata, fatta propria la proposta avanzata dalla 2^a Commissione consiliare, chiede al Presidente di sottoporla alla votazione del C. C.

Il Presidente, udita la proposta del Consigliere La Pusata, la sottopone ai voti del C. C.

La votazione, espressa per alzata e seduta da parte dei n. 20 consiglieri presenti e votanti, ottiene il seguente esito:

Favorevoli: 10 (Cumia S., Zuccalà, Ferrigno F., La Pusata, Di Dio, Ferrigno G., Puzzo cl. 58, Faraci, Siciliano e Nicolosi);

Contrari: 9;

Astenuto: 1 (Bevilacqua).

La proposta è respinta.

Il Consigliere La Pusata, non convinto dell'esito della votazione, chiede al Segretario come mai, su 19 votanti, la maggioranza assoluta non sia di 10 voti.

Il Segretario Generale risponde che per maggioranza assoluta si intende la metà più uno dei presenti, pertanto, essendo 20 i Consiglieri Comunali presenti, la maggioranza assoluta è 11.

Indi, il Consigliere Lo Monaco chiede di integrare la proposta dell'A.C. con deliberazione n. 108 del 20/9/2012, fissando nella misura del 4,6 per mille l'aliquota sui fabbricati di cui al comma 6

dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con la precedente deliberazione.

La proposta, messa ai voti per alzata e seduta, ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: 19 – Assente: 1 (Di Dio);

Favorevoli: 10 (Lo Monaco, Cumia L., Vetriolo, Spataro, Puzzo cl. 55, Ferrigno A., Bevilacqua, Patti, Salvaggio e Paternò);

Astenuti: 9;

La proposta è APPROVATA.

Indi.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del I Settore, in data 13/06/2012, corredata dei relativi pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30/2000 e del parere di legittimità, espresso ai sensi dell'art. 64 ter dello Statuto Comunale;

Vista la Deliberazione della G. C. n. 108 del 20/09/2012, avente ad oggetto: "Proposta approvazione aliquote e detrazione IMU per l'anno 2012", opportunamente integrata con l'aggiunta del comma 6 all'art. 9 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, proposta dal consigliere Lo Monaco, relativa all'aliquota sui fabbricati in comodato d'uso.

Verificato l'esito della votazione;

Visto lo Statuto Comunale;

A maggioranza,

Delibera

1. Stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, come segue:
 - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6 del D. L. 201/2011, nella misura del 7,60 per mille;
 - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D. L. 201/2011, nella misura del 4 per mille;
 - aliquota prevista per fabbricati di cui al comma 6 dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con propria deliberazione n. 70 del 31/10/2012, nella misura del 4,6 per mille;
2. Trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D. M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

Successivamente, il Consigliere Vetriolo propone al Consiglio Comunale di dichiarare la presente Deliberazione, immediatamente esecutiva.

La proposta, messa ai voti, ottiene il seguente esito:

Consiglieri Presenti e votanti: 19 – Assente: 1 (Di Dio);

Favorevoli: 10 (Lo Monaco, Cumia L., Vetriolo, Spataro, Puzzo cl. 55, Ferrigno A., Bevilacqua, Patti, Salvaggio e Paternò);

Astenuti: 9;

La proposta è APPROVATA.

Indi,

Il Consiglio Comunale

Udita la proposta del Consigliere Vetriolo;

Verificato l'esito della votazione;

A maggioranza,

Dichiara

la presente Deliberazione immediatamente esecutiva

Comune di Barrafranca

Prov. di Enna

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L. R. N. 30/2000

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale.

OGGETTO:

affidamento lavori di manutenzione e pulizia del territorio comunale per l'anno 2012

Parere di regolarità tecnica del Capo Settore interessato

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Barrafranca, 13.05.2012

Il Capo Settore

Parere di regolarità contabile del Responsabile Servizio finanziario.

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

Barrafranca, 3/8/12

Il Capo Settore Servizio di Ragioneria

PARERE AI SENSI DELL'ART. 64 TER DELLO STATUTO COMUNALE

Sotto il profilo della legittimità si esprime parere favorevole

Barrafranca, 31/10/2012

Il Segretario

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Sig. F.to Calogero Zuccalà

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott. Salvatore Cumia

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Carolina Ferro

Pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune in data
consecutivi.

e per quindici giorni

Barrafranca,

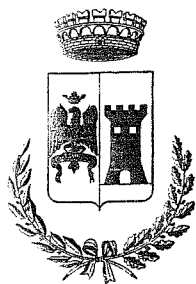
IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

VERBALE DELLA 2^A COMMISSIONE CONSILIARE N. 12

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2012.

L'anno **Duemiladodici**, il giorno **dodici** del mese di **ottobre** alle ore **08:30**, in prosecuzione di seduta, nella Casa Comunale, si è riunita questa Commissione Consiliare nelle persone di:

1) FERRIGNO FABRIZIO	PRESENTE	PRESIDENTE
2) SALVAGGIO ALESSANDRO	PRESENTE	VICE PRESIDENTE
2) FERRIGNO GIUSEPPE	PRESENTE	COMPONENTE
3) DI DIO GIOVANNI	PRESENTE	COMPONENTE
5) CUMIA LIBORIO	PRESENTE	COMPONENTE

Assiste quale segretario il dipendente comunale Gervasi Marco.

Il presidente Ferrigno Fabrizio, dopo aver constatato la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta sul punto all'ordine del giorno: "Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2012".

Il presidente Ferrigno Fabrizio effettua il riepilogo delle precedenti sedute e successivamente inizia una lunga discussione sul punto all'ordine del giorno.

Alla fine della discussione il presidente, al fine di aiutare i cittadini ormai oppressi da un pesante regime fiscale, propone alla commissione di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2012:

- abitazione principale e relative pertinenze (art. 13 del D.L. 201/2011 comma 7) 0,2 %;
- immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13 del D.L. 201/2011 comma 6) 0,46%;
- abitazione concessa dal possessore in comodato d'uso gratuito ai parenti e affini di primo grado che la occupano quale loro abitazione principale (articolo 8 bis del regolamento per la disciplina dell'IMU approvato dalla prima commissione consiliare) 0,46 %.

La proposta è posta ai voti dal presidente.

La commissione, all'unanimità dei presenti e con votazione espressa per alzata di mano, approva la proposta del presidente.

Esitato l'argomento all'ordine del giorno, il presidente Ferrigno Fabrizio alle ore 12:00 dichiara sciolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

F.to Gervasi Marco

IL PRESIDENTE

F.to Ferrigno Fabrizio

Pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune nel giorno di¹⁹.....

Barrafranca li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Barrafranca , li.....

Prot. n.....

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 108 del 20/09/2012 della Giunta Comunale.

Oggetto: Proposta approvazione aliquote e detrazione IMU per l'anno 2012.-

L'anno duemiladodici addì venti del mese di settembre alle ore 19,45 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Salvatore Lupo..... Sindaco Presidente

Luigi Salvatore Avola..... Assessore Anziano

Michal Bernunzo..... Assessore

.....

.....

Sono assenti i Signori:

Claudio Santi Collura

Alessandra Ingala

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Valentina La Vecchia

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Avv. Salvatore Lupo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: PROPOSTA APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2012

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, che istituisce a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, l'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi titolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia

stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

ATTESO CHE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 31/10/2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli importi previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Barrafranca in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Barrafranca;

- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;
- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quiquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);
- alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

CONSIDERATO che :

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Barrafranca, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;
- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;
- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

CONSIDERATO che le esigenze di equilibrio del bilancio di previsione in corso di approvazione anche in relazione all'aumento dei costi di funzionamento dei servizi indispensabili ed alla qualità dei servizi che si intendono offrire alla collettività richiedono un intervento di riequilibrio attraverso il solo gettito derivante dalle entrate tributarie;

RITENUTO che solo la fiscalità generale può garantire la certezza dei servizi a quelle famiglie maggiormente in difficoltà;

RIMARCATO che il nostro Ente si trova in grave difficoltà economica e che sussistono serie difficoltà oggettive nel determinare le aliquote IMU sia per garantire gli equilibri di bilancio e sia perchè non si può fare ricorso ad altre entrate, quali l'addizionale IRPEF, perchè non istituita ;

RIMARCATO, altresì, che ad oggi non sono pervenuti i trasferimenti finanziari da parte della Regione Sicilia;

ATTESO che un aumento delle aliquote di base andrebbe a penalizzare le famiglie più deboli e che una diminuzione andrebbe a non garantire i servizi minimi ed indispensabili da offrire a tutta la collettività;

ATTESO che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU e i rischi che l'introduzione di questo nuovo tributo comporta una riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge;

VERIFICATO che lasciando le aliquote di base senza alcun intervento modificativo, il decreto "Salva Italia"(D.L. 201/2011) prevede un meccanismo compensativo per rendere neutrale l'introduzione dell'IMU e che, di conseguenza, per i Comuni che dall'imposta municipale propria avranno un maggior gettito è prevista un'ulteriore detrazione sul fondo;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 12 bis, terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), in base al quale per l'anno 2012: i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell'IMU ad aliquote di base secondo le stime del MEF;

RITENUTO che è volontà di questa Amministrazione agevolare gli anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, e i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a scapito di un minore gettito per le casse comunali;

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l'esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base;

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mantenendo le aliquote di base previste per Legge , ossia:

0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con detrazione di € 200,00;

0,76% per tutti gli altri immobili ;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE AL C.C.

Per tutte le motivazioni sopra espresse:

1. Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, come segue:
 - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 7,60 per mille;
 - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, 4 per mille con € 200,00 di detrazione;
2. Di dare atto che a norma dell'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine del



COMUNE DI BARRAFRANCA
PROVINCIA DI ENNA

g.c. n. 2 C. consuntivo ed off. 1/12. PARERE alleghato alle proposte di deliberazione
Ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000 e 64 - Ter dello Statuto
Comunale.

Presentata dal

Giunta Comunale

Oggetto:

Proposte approvazione bilancio e deliberazioni 174 fe
bre 2012

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

favorevoli

il 20-08-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

UFFICIO DI RAGIONERIA:

Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere

ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000.

il 20/9/12

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi dell'art. 64 - Ter dello Statuto Comunale

il

20/9/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Allegato alla deliberazione di Giunta N. 1008 DEL 20/9/2012

- 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
3. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 10 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle forme dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

Indi la G. C. , attese la necessità e l'urgenza di provvedere, con unanime e separata votazione espressa nelle forme di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Fatto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Avv. Salvatore Lupo

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Lupa Salvatore Avola

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa Valentina La Vecchia

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data 25/05/2017 e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2012

IL CAPO DEL I° SETTORE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia

compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Barrafranca in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Barrafranca;

- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;
- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quiquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);
- alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

CONSIDERATO che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Barrafranca, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;
- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;
- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, a norma dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta dopo il pagamento della prima rata;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE AL C.C.

1. Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, come segue:
 - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, _____

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, _____

2. Di dare atto che a norma dell'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
3. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.